Spedizione in abbonamento postale **Anno 90° — Numero 239**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 17 ottobre 1949 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **6024** - Semestrale L. **3516**
Trimestrale L. **2012** - Un fascicolo L. **30**.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **6024** - Semestrale L. **3516**
Trimestrale L. **2012** - Un fascicolo L. **30**.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; in Firenze, Via Cavour 46-r; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 ottobre 1949, n. 722.

Franchigia dal dazio e dal diritto di licenza per il legno comune rozzo destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Per l'anno 1949 è consentita la importazione, in esenzione da dazio doganale e da diritto di licenza, di quintali 1.200.000 di legno comune rozzo o semplicemente spaccato, destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa) e sotto l'osservanza delle norme e condizioni di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1082.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 12 ottobre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — PELLA — SEGNI — LOMBARDO — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli* GRASSI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1949, n. 723.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di San Carlo, in Gerno di Lesmo (Milano).

N. 723. Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di San Carlo, in Gerno di Lesmo (Milano), e viene riconosciuto civilmente il decreto del Cardinale Arcivescovo di Milano in data 13 dicembre 1946, relativo alla erezione della parrocchia di San Carlo, con sede nella Chiesa suddetta, intendendosi gli enti Chiesa e Beneficio parrocchiale autorizzati ad accettare la donazione fatta da Claudia Cavazzi della Somaglia, consistente in mobili ed immobili, valutati questi ultimi L. 300.000.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1949, n. 724.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa dei SS. Filippo e Luigi, in Castellammare di Stabia (Napoli).

N. 724. Decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa dei SS. Filippo e Luigi, in Castellammare di Stabia (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 agosto 1949, n. 725.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa della Gran Madre di Dio, in Genova.

N. 725. Decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene rinosciuta la personalità giuridica della Chiesa della Gran Madre di Dio, in Genova e la Chiesa anzidetta viene autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore da mons. Rodolfo Serra, consistente in due appartamenti situati in Genova e valutati L. 230.000.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 agosto 1949, n. 726.

Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia italiana dell'Istituto delle Suore dell'Assunzione, con sede in Roma.

N. 726. Decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Provincia italiana dell'Istituto delle Suore dell'Assunzione, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1949.

Nomina del commissario per la gestione straordinaria dell'Osservatorio italiano di diritto agrario, con sede presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste e del Ministro per la grazia e giustizia, in data 24 maggio 1949, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1949, registro n. 20 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 254, con il quale è stato dato incarico al dott. Dino Siniscalchi di predisporre la modifica dello statuto dell'Osservatorio italiano di diritto agrario, in vista della ricostituzione dell'ente e della sua riorganizzazione, da stabilire in relazione agli attuali orien-

tamenti del diritto e alle conseguenti nuove finalità dell'ente stesso, e di curare nel contempo la conservazione del patrimonio dell'Osservatorio;

Riconosciuta la necessità di provvedere anche alla gestione straordinaria dell'Osservatorio fino alla approvazione del nuovo statuto ed alla conseguente costituzione degli organi che saranno da questo previsti;

Ritenuta la opportunità di affidare al predetto dottor Siniscalchi l'incarico di commissario per la gestione straordinaria dell'Osservatorio con tutti i poteri relativi;

Visto l'art. 25 del Codice civile;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Decreta:

Il dott. Dino Siniscalchi è nominato commissario per la gestione straordinaria dell'Osservatorio italiano di diritto agrario — avente sede presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste — con tutti i poteri relativi, conservando fino alla nomina degli organi dell'Osservatorio che saranno previsti nel nuovo statuto, l'incarico affidatogli col decreto Ministeriale 24 maggio 1949 di cui alle premesse.

Il commissario assolverà i suoi compiti sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al quale presenterà tutti gli atti della sua gestione.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 26 agosto 1949

EINAUDI

SEGNI — GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 29, foglio n. 397. — ZANCA

(4067)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1949.

Designazione degli istituti di credito ammessi ad effettuare operazioni di mutuo di cui all'art. 4 della legge 29 luglio 1949, n. 481.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 luglio 1949, n. 481, per l'attuazione di iniziative di interesse turistico ed alberghiero ed in particolare l'ultimo comma dell'art. 4 della legge stessa;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella seduta del 22 luglio 1949;

Sentito il Commissario per il turismo, intervenuto alla suddetta riunione;

Decreta:

Tutti gli istituti e le sezioni di credito fondiario sono di diritto ammessi ad effettuare, nel loro ambito territoriale, le operazioni di mutuo di cui all'art. 4 della legge 29 luglio 1949, n. 481.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1949

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1949
Registro Tesoro n. 13, foglio n. 375. — GRIMALDI

(4075)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1949.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio 1949-50.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269, contenente le norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli Uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi e successivamente modificata con la legge 25 maggio 1939, n. 880;

Visto il decreto interministeriale 20 febbraio 1949, con il quale fu approvato lo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio 1949-50;

Sentito il Comitato amministrativo del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale;

Considerata la necessità di apportare variazioni al bilancio stesso;

Decreta:

E' approvata l'annessa tabella, con la quale sono apportate variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio 1949-50.

Roma, addì 5 ottobre 1949

Il Ministro per la marina mercantile
SARAGAT

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Tabella delle variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1949-50.

In aumento:

Cap. n. 5. — Compensi per lavoro straordinario al personale statale addetto ai servizi relativi all'ordinamento del lavoro portuale (decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)	L.	345.000
Cap. n. 10-*bis*. — Fondo indennità licenziamento impiegati	»	600.000
	L.	945.000

In diminuzione:

Cap. n. 7. — Medaglie di presenza ai membri del Comitato amministrativo e dei Consigli del lavoro portuale e compensi al segretario del Comitato stesso (regio decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1277; decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 572; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 dicembre 1946, n. 623) L. 945.000

Roma, addì 5 ottobre 1949

Il Ministro per la marina mercantile
SARAGAT

Il Ministro per il tesoro
PELLA

(4071)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1949.
Sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza in alcuni Comuni delle provincie di Benevento e Salerno.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 12 del decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Decreta:

Art. 1.

Il corso dei termini di prescrizione e quello dei termini, tanto legali quanto circoscrizionali, portanti decadenza da un'azione, eccezione o diritto qualsiasi, che fossero per scadere, nei Comuni appresso indicati, dal 2 ottobre 1949 al 4 dicemb re 1949, sono sospesi sino a tutto il giorno 4 dicembre predetto:

Airola, Amorosi, Apice, Apollosa, Bonea, Bucciano, Buonalbergo, Campolattaro, Campoli del Monte Taburno, Casalduni, Castelpoto, Castelvenere, Castelvetere in Val Fortore, Cautano, Ceppaloni, Cerreto Sannita, Circello, Faicchio, Foglianise, Fragneto l'Abate, Fragneto Monforte, Frasso Telesino, Guardia Sanframondi, Limatola, Melizzano, Mojano, Molinara, Montesarchio, Morcone, Paduli, Pago Veiano, Paupisi, Pescolamazza, Pietralcina, Ponte, Puglianello, Reino, San Giorgio La Molara, San Giorgio del Sannio, San Leucio del Sannio, San Lorenzello, San Lorenzo Maggiore, San Lupo, San Marco dei Cavoti, San Nazzaro Calvi, San Nicola Manfredi, San Salvatore Telesino, Sant'Agata de' Goti, Sant'Angelo a Cupolo, Santa Croce del Sannio, Solopaga, Telese, Torrecuso, Vitulano, nella provincia di Benevento;

Nocera Inferiore, Nocera Superiore e Vietri sul Mare nella provincia di Salerno.

Per i vaglia cambiari e le cambiali, emessi prima del 2 ottobre 1949, aventi la scadenza tra il 2 ottobre ed il 4 dicembre 1949, e pagabili da debitori residenti nei Comuni anzidetti, il termine della scadenza è sospeso sino a tutto il giorno 4 dicembre 1949.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1949

Il Ministro: GRASSI

(4111)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 194 del 6 ottobre 1949 riguardante il prezzo del carbone polacco

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 194 del 6 ottobre 1949, ha stabilito quanto appresso:

PREZZO DEL CARBONE POLACCO

A parziale modifica della circolare n. 180 del 30 luglio 1949, si conferma la riduzione del prezzo cif del carbone polacco trasportato via mare da L. 11.300 a L. 10.800 a tonnellata fino al 31 ottobre 1949.

(4076)

MINISTERO DEL TESORO
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 210

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 17 ottobre 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	628 —	144 —
» Firenze	627,75	144 —
» Genova	627,75	143,50
» Milano	628 —	144 —
» Napoli	628 —	144 —
» Roma	628	143,50
» Torino	628 —	145 —
» Trieste	628,125	144 —
» Venezia	628 —	144 —

Media dei titoli del 17 ottobre 1949

Rendita 3,50 % 1906	78,90
Id. 3,50 % 1902	73,30
Id. 3 % lordo	50,25
Id. 5 % 1935	99,925
Redimibile 3,50 % 1934	76,725
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,35
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,30
Id. 5 % 1936	96,70
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	99,80
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,825
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,825
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,85
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,475
Id. 4 % (15 settembre 1951)	97,85
Id. 5 % convertiti 1951	100,125

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 17 ottobre 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 628 —
1 franco svizzero	» 143,75

Cambi di compensazione vigenti
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Svizzera (c/spese portuali, transito, trasferimenti vari e c/compensazione extra compensazione)	» 145 —	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*).

Elenco n. 5.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	424831	840 —	*Chidichimo Paolina* fu Paolo, dom. in San Demetrio Corone (Cosenza).	*Cadicamo Bennata Paolina* fu Paolo, ecc., come contro.
Id.	247810	770 —	Maffei *Rosa*, Giovanna ed Elisabetta fu Giuseppe, minori sotto la patria potestà della madre Lucidi Giulia ved. Maffei, dom. in Licenza (Roma).	Maffei *Elvira* Giovanna ed Elisabetta fu Giuseppe, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	448827	63 —	Rolle Carlo fu Carlo, dom. in Torino, con usufrutto a favore di Ferrero Maddalena fu Giuseppe vedova di Rolle Carlo, dom. in Torino.	Rolle Carlo fu Carlo, *minore sotto la patria potestà della madre Ferrero Maddalena fu Giuseppe ved. di Rolle Carlo*, dom. in Torino, con usufrutto a quest'ultima.
Id.	475277	28 —	Come sopra.	Come sopra.
B.T.N. 3,50% (1949) Serie D	719	Cap. nom. 500 —	Geroldi Mario fu Camillo, minore sotto la patria potestà della madre Miglioli *Claudia* fu Benedetto ved. Geroldi, dom. in Cremona, con usufrutto a Miglioli *Claudia* fu Benedetto vedova Geroldi.	Geroldi Mario fu Camillo, minore sotto la patria potestà della madre Miglioli *Flora Emma* fu Benedetto vedova Geroldi, dom. in Cremona, con usufrutto a Miglioli *Flora Emma* fu Benedetto ved. Geroldi.
Id. Serie E	694	4.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie P	336	5.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie N	371	10.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 %	193910	240 —	Foà Emilio e Laura di Anselmo, minori, sotto la patria potestà del padre, dom. in Casale Monferrato (Alessandria), con usufrutto a Ferrari *Clementina* fu Serafino ved. Ballotta, dom. in Piacenza.	Come contro, con usufrutto a Ferrari *Maria Clementina* fu Serafino, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	400380	150,50	Rico *Giuseppa* di Antonio, minore sotto la patria potestà del padre.	Rico *Concetta Giuseppina* di Antonio, ecc., come contro.
Id.	263430	129,50	Patronato scolastico di Barge (Cuneo, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a *Gottardo* Bernardo e *Teresa* fu Giuseppe, dom. a Barge.	Come contro, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a *Gottardi* Bernardo e *Rosa Teresa* fu Giuseppe, dom. a Barge.
Id.	410107	329 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	443615	336 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	263428	385 —	Congregazione di carità e Ospedale civile di Barge (Cuneo), quali eredi indivisi di *Gottardo* Francesco, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a *Gottardo* Bernardo e *Teresa* fu Giuseppe, dom. a Barge.	Congregazione di carità e Ospedale civile di Barge (Cuneo), quali eredi indivisi di *Gottardi* Francesco, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a *Gottardi* Bernardo e *Rosa Teresa* fu Giuseppe, dom. a Barge.
Id.	443613	1.008 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	410105	980 —	Congregazione di carità e Ospedale civile di Barge (Cuneo), quali eredi indivisi di *Gottardo Giuseppe*, con usufrutto come sopra.	Come sopra, con usufrutto come sopra.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	263429	259 —	Opera pia Agnes Robert e Asilo infantile di Barge (Cuneo), eredi indivisi di *Gottardo* Francesco, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a *Gottardo* Bernardo e *Teresa* fu Giuseppe, dom. a Barge.	Opera pia Agnes Robert e Asilo infantile di Barge (Cuneo), eredi indivisi di *Gottardi* Francesco, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a *Gottardi* Bernardo e *Rosa Teresa* fu Giuseppe, dom. a Barge.
Id.	443614	672 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	410106	651 —	Come sopra, eredi indivisi di *Gottardo Giuseppe*, con usufrutto come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1902)	35350	1.200,50	Maglioni Maria Ernesta fu Marco, moglie di Mazè de La Roche Paolano, dom. in Andora (Genova), con usufrutto vitalizio a Lauteri *Maria* fu Angelo, nubile, dom. in Briga Marittima per Morignolo (Cuneo).	Come contro, con usufrutto vitalizio a Lauteri *Anna Maria*, ecc., come contro.
B. T. N. 5 % (1949) Serie D	1310	Cap. nom. 14.000 —	*Gnecchi* Pio di Ernesto, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Milano.	*Gnecchi Ruscone* Pio di Ernesto ecc. come contro.
Id. Serie G	746	5.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie O	697	10.000 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	523884	4.427,50	Ospedale civile di Oristano (Cagliari), per il legato Fois, con usufrutto a Coni *Fois Raimondo* fu Sisinnio, dom. in Selargius.	Come contro, con usufrutto a Coni *Efisio Giovanni Raimondo* fu Sisinnio, dom. in Selargius.
Id.	523885	427 —	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 % (1935)	186705	265 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 21 settembre 1949

Il direttore generale: DE LIGUORO

(3864)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 9.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 209 — Data: 23 dicembre 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Padova — Intestazione: Pizzato Elisa fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4165 — Data: 31 maggio 1949 — Ufficiò che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Allamandi Giuseppe fu Gioacchino — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), al portatore 2 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 352 — Data: 16 dicembre 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Caserta — Intestazione: Grella Rodolfo fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), al portatore 11 — Capitale L. 22.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 112 — Data. 13 gennaio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Venezia — Intestazione: Basaglia Augusto fu Vittorio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1946) — Capitale L. 41.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 185 — Data: 26 giugno 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Venezia — Intestazione: Basaglia Augusto fu Vittorio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1946), al portatore 16 — Capitale L. 16.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 129 — Data 20 gennaio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Intendenza di finanza di Venezia — Intestazione: Basaglia Augusto fu Vittorio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1946) — Capitale L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 225 — Data: 12 febbraio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Venezia — Intestazione: Basaglia Augusto fu Vittorio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1946) — Capitale L. 17.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 226 — Data: 12 febbraio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Venezia — Intestazione: Basaglia Augusto fu Vittorio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1946) — Capitale L. 7000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 148 — Data: 22 gennaio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Venezia — Intestazione: Basaglia Augusto fu Vittorio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1946) — Capitale L. 70.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 157 — Data: 22 gennaio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Venezia — Intestazione: Basaglia Augusto fu Vittorio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1946) — Capitale L. 27.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 177 — Data 25 gennaio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Venezia — Intestazione: Basaglia Augusto fu Vittorio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1946) — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 175 — Data: 25 gennaio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Venezia — Intestazione: Basaglia Augusto fu Vittorio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1946) — Capitale L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 151 — Data: 22 gennaio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Venezia — Intestazione: Basaglia Augusto fu Vittorio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1946) — Capitale L. 90.000.

Numero ordinale: 150 — Data: 22 gennaio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Venezia — Intestazione: Basaglia Augusto fu Vittorio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 (1946) — Capitale L. 10.000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 182 — Data: 26 giugno 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Venezia — Intestazione: Basaglia Augusto fu Vittorio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1946) — Capitale L. 12.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 174 — Data: 24 giugno 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Venezia — Intestazione: Basaglia Augusto fu Vittorio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1946) — Capitale L. 30.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 39 — Data: 25 febbraio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Terni — Intestazione: Pulcini Paolo fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), al portatore 1 — Rendita L. 3454,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4222 — Data: 17 giugno 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Ruggeri Giuseppe fu Michele — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), al portatore 4 — Capitale L. 25.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2726 — Data: 8 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Coppola Vincenzo fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 % (1936), nominativo 1 — Rendita L. 50.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 28 settembre 1949

(3954) *Il direttore generale*: De Liguoro

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale della Cassa depositi e prestiti

104ª Estrazione di cartelle ordinarie di Credito comunale e provinciale 4 %

Si notifica che il giorno 7 novembre 1949, alle ore 9, in Roma, in una sala aperta al pubblico al pianterreno della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti in via Goito n. 4, avranno inizio le operazioni relative alla 104ª estrazione delle cartelle ordinarie 4 % di Credito comunale e provinciale.

Saranno sorteggiate n. 11.053 cartelle per il complessivo capitale nominale di L. 2.210.600.

I numeri delle cartelle sorteggiate saranno pubblicati in supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, addì 14 ottobre 1949

(4106) *Il direttore generale*: Pallestrini

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Salerno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949

Per l'integrazione del bilancio 1949, il comune di Salerno, con decreto interministeriale 24 giugno 1949, n. 7977, è autorizzato a contrarre con uno degli istituti di credito, legalmente designati, un mutuo di L. 33.600.000.

(4080)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica

Concorso per il conferimento di quattro borse di studio da assegnarsi a medici chirurghi addetti ad istituzioni o servizi relativi alla lotta contro i tumori.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Ritenuta l'opportunità, ai fini della lotta contro i tumori maligni, di bandire un concorso per il conferimento di quattro borse di studio per tirocini di addestramento nella lotta contro il cancro da assegnarsi a medici chirurghi addetti ad istituzioni e servizi relativi alla lotta contro i tumori o che, comunque, dimostrino di possedere una speciale preparazione nel campo della oncologia;

Visto l'art. 336 *b*) del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 28 maggio 1949, contenente norme in merito alla concessione di borse di studio per tirocini di addestramento nella lotta contro i tumori maligni in corso di registrazione alla Corte dei conti;

Visto il decreto luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, circa la istituzione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ed il decreto legislativo luogotenenziale del 31 luglio 1945, n. 446; che ne stabilisce l'ordinamento e le attribuzioni;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per titoli per il conferimento di quattro borse di studio, una per l'estero di L. 400 mila e tre per l'Italia di L. 200 mila da assegnarsi a medici chirurghi addetti ad istituzioni o servizi relativi alla lotta contro i tumori o che, comunque, dimostrino di possedere una speciale preparazione nel campo della encologia.

Possono concorrere all'assegnazione delle borse i cittadini italiani abilitati all'esercizio della medicina e chirurgia.

Le tre borse di studio per l'Italia saranno assegnate ai tre concorrenti, che abbiano dichiarato nella domanda di volere effettuare il tirocinio presso un istituto nazionale e che abbiano riportato le migliori votazioni in base al giudizio dell'apposita Commissione.

La borsa all'estero sarà concessa a favore del sanitario, che abbia specificatamente indicato nella domanda di voler frequentare un istituto estero e che abbia conseguito la migliore votazione fra i concorrenti alla borsa di studio medesima.

Ciascun sanitario può chiedere di concorrere contemporaneamente nella stessa domanda sia alle borse per l'Italia che a quella all'estero; tuttavia, in caso di esito favorevole, potrà usufruire di una sola di dette borse a sua scelta.

L'ammissione al concorso può essere negata con provvedimento dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, a suo giudizio insindacabile.

Art. 2.

Gli aspiranti per la concessione delle borse di studio a corredo delle domande dovranno far pervenire all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, non oltre il termine di tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, domanda in carta legale contenente l'indicazione del domicilio e la precisazione se intendono concorrere alla borsa di studio per l'estero ovvero a quelle per l'Italia. Nel caso un aspirante intendesse concorrere contemporaneamente sia alla borsa per l'estero sia a quelle per l'Italia dovrà indicare nella domanda l'ordine di preferenza tra le borse stesse.

Assieme alla domanda i concorrenti dovranno curare l'inoltro dei seguenti documenti:

a) estratto del registro degli atti di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni dove l'aspirante ha avuto la sua abituale residenza nell'ultimo biennio;

d) certificato generale penale;

e) diploma di laurea in medicina e chirurgia e per coloro, che abbiano conseguito detto titolo dopo il novembre 1926, anche il diploma di abilitazione all'esercizio professionale o il certificato di abilitazione provvisoria (in originale o in copia notarile debitamente legalizzato);

f) copia del foglio matricolare, dello stato di servizio militare, e, per chi non abbia prestato servizio militare, il certificato di esito definitivo di leva;

g) tutti quei titoli accademici, scientifici e di carriera atti a dimostrare la speciale competenza nel campo della oncologia (avvertendo che di ognuna delle eventuali pubblicazioni dovranno essere esibite cinque copie);

h) un elenco in sei esemplari di tutti i documenti e titoli summenzionati.

I documenti devono essere redatti su carta legale e debitamente legalizzati; quelli di cui alle lettere b), c), d), debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di presentazione della domanda.

Gli aspiranti, i quali alla data del presente decreto siano in servizio in pianta stabile in qualità di medici chirurghi presso un'Amministrazione dello Stato, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere b), c), d); in sostituzione di questi debbono produrre un certificato, rilasciato in competente carta da bollo dall'amministrazione suddetta, legalizzato, che ne attesti la permanenza in servizio.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare:

a) l'istituto specializzato presso cui intende perfezionarsi, allegando la dichiarazione di nulla osta a frequentare l'Istituto prescelto, rilasciata dal direttore dell'istituto stesso;

b) se ha già usufruito di precedenti borse di studio.

Non sarà tenuto conto delle domande, che perverranno dopo la scadenza di cui sopra, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali e ferroviari.

Art. 3.

Un'apposita Commissione, da nominarsi con successivo decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, sarà chiamata a presentare una graduatoria di merito dei concorrenti.

La commissione sarà composta:

a) dal segretario generale dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ovvero da un consigliere di Stato, presidente;

b) da un direttore di uno dei tre istituti per lo studio, la diagnosi e la cura dei tumori, esistenti in Milano, Roma e Napoli;

c) da un docente universitario particolarmente competente nella materia;

d) da un rappresentante della Lega italiana per la lotta contro i tumori;

e) del capo della Divisione tecnica per la lotta contro i tumori maligni presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

f) da un funzionario di gruppo A, di grado non inferiore al 7° dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, in qualità di segretario.

Art. 4.

I vincitori del concorso dovranno impegnarsi di frequentare, a scopo di studio e per un periodo di tempo non inferiore a mesi sei, un istituto italiano o estero di riconosciuta importanza, specializzato nel campo dei tumori maligni o che svolga attività scientifica nel campo della oncologia.

I candidati vincitori di borse di studio per l'estero prima di poter conseguire l'assegnazione delle borse di studio dovranno dare dimostrazione di conoscere la lingua delle nazioni dove intendono recarsi per il tirocinio o almeno una o più delle seguenti quattro lingue: inglese, francese, tedesco e spagnolo.

Qualora il candidato vincitore della borsa di studio non dia prova di conoscere sufficientemente la lingua ai fini dell'espletamento del suo tirocinio, l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica provvederà all'assegnazione della borsa di studio al successivo graduato.

Al termine del tirocinio di studio e, in ogni caso, non oltre un mese dal termine stesso, dovranno far pervenire all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, una relazione dattilografata su quanto ha formato oggetto di studio o di speciali esperienze. A detta relazione dovrà essere unito un certificato del dirigente dell'Istituto attestante il periodo di frequenza e l'assiduità del sanitario.

Art. 5.

La somma concessa per ciascuna borsa di studio viene pagata al termine del tirocinio. E' in facoltà dell'Alto Commissariato di accordare una anticipazione sull'ammontare della somma a richiesta dall'interessato.

Art. 6.

Tanto l'inizio quanto il termine del tirocinio dovranno essere notificati all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica a mezzo del Prefetto della Provincia, in cui trovasi l'istituto frequentato, o a mezzo delle autorità consolari, quando trattasi di istituto all'estero.

Art. 7.

Decadono dal godimento della borsa di studio coloro che non forniscono all'Alto Commissario la prova di essersi recati nella sede prescelta, entro un mese (entro tre mesi se trattasi di istituto all'estero) dal conferimento della borsa stessa o il cui tirocinio abbia dato luogo a rilievi o a contestazioni di inadempienza alle disposizioni contenute negli articoli 4 e 6.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 luglio 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1949
Registro Presidenza n. 29, foglio n. 79. — FERRARI

(4021)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a venti posti di volontario conservatore aggiunto (gruppo A) nel ruolo del personale degli Archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i regi decreti 31 dicembre 1923, n. 3138, 23 ottobre 1924, n. 1737, 25 aprile 1932, n. 477, 27 ottobre 1937, n. 1876 e 10 ottobre 1941, n. 1273, sull'ordinamento degli Archivi notarili;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227 (art. 2), concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazoni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, concernente la estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, e successive variazioni e integrazioni;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, contenente benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, numero 267, recante provvedimenti per le famiglie numerose;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, numero 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci e congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, recante disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche di partigiano e l'esame delle proposte di ricompensa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141 (art. 5), recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, concernente l'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione del limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, concernente il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, riguardante disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi agli impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, riguardante norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, concernente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, che approva il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa italiana, in data 10 giugno 1948, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra e ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 12 aprile 1949, n. 149;

Vista la nota 46882/12106.2.6.5/1.3.1 in data 31 agosto 1949 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale si autorizza il Ministero di grazia e giustizia a bandire un concorso per esame a venti posti di volontario conservatore aggiunto (gruppo *A*) nel ruolo del personale degli Archivi notarili;

Considerato che a norma dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenziale 26 marzo 1946, n. 41, nel calcolo dei venti posti disponibili nel grado iniziale è stato tenuto conto delle vacanze che si verificheranno nei gradi superiori entro il semestre successivo alla data del presente bando, in dipendenza dei collocamenti a riposo di ufficio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a venti posti di volontario conservatore aggiunto (gruppo *A*) nel ruolo del personale degli Archivi notarili, con le riserve di cui alle disposizioni in vigore.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

A) sia cittadino italiano;

B) abbia l'esercizio dei diritti civili;

C) abbia sempre tenuta illibata condotta civile, morale e politica;

D) abbia, alla data del presente bando, compiuto l'età di anni 18 e non superati gli anni 35.

Detto limite massimo di età è elevato:

1) di anni 5:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o di assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, o che siano stati partigiani combattenti, o che, catturati dai tedeschi o dai giapponesi, siano stati favorevolmente giudicati dalle apposite Commissioni, o che, come civili, siano stati deportati dal nemico, nonchè per i cittadini che, aventi il loro domicilio in territori di confine, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico siano stati costretti ad allontanarsene o non possano farvi ritorno; e per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104;

2) di anni 9:

a) per coloro che rivestano la qualità di mutilati o invalidi di guerra per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per le operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione anche se in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per la lotta di liberazione, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra, che rientrano nelle prime otto categorie di pensione.

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della nona e decima categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci numeri 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra. Sono esclusi dai benefici predetti coloro che, durante il servizio militare abbiano riportate condanne anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione, per delitti commessi sotto le armi;

c) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una elevazione dei sopra indicati limiti massimi di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944 purchè, giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età.

Il limite massimo di età è elevato a 45 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per il comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Questo ultimo beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Il limite massimo di età è altresì elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che alla data del presente decreto già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo comunque denominato che alla data di scadenza del termine della presentazione delle domande abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole presso le Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo, con mansioni proprie del ruolo per il quale il concorso è bandito.

E) sia fornito, prima del termine utile della presentazione della domanda, del diploma di laurea in giurisprudenza.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Art. 3.

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 32, diretta al Ministro per la grazia e giustizia, deve essere presentata all'Archivio notarile regionale o distrettuale nella giurisdizione del quale trovasi il Comune di residenza del candidato, nel termine di giorni novanta dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica insieme con i documenti indicati nell'articolo seguente e con un elenco di essi in duplice copia una delle quali deve, dal conservatore dell'Archivio, essere restituita al candidato, a titolo di ricevuta.

I candidati che risiedono all'estero e quelli che dimostrino di essere chiamati alle armi potranno trasmettere nel prescritto termine la sola domanda di ammissione corredata dalla prova del pagamento della tassa di concorso, eseguito o presso un Archivio notarile regionale o distrettuale ovvero mediante vaglia postale ordinario o versamento al conto corrente postale n. 1/3301, intestato al Ministero di grazia e giustizia Gestione degli Archivi notarili, salvo a produrre i documenti richiesti dal presente bando non oltre il trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 4.

Alla domanda, firmata dal candidato, con l'indicazione delle generalità, residenza abituale e preciso indirizzo, devono essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto o certificato dell'atto di nascita;

b) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto competente, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in regioni che non fanno parte del territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione è riconosciuta con decreto Presidenziale;

c) certificato del sindaco del Comune di residenza attestante che il candidato ha sempre tenuta regolare condotta morale, civile e politica. Al riguardo l'Amministrazione può procedere anche ad indagini dirette;

d) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

Al certificato medico deve essere unita la fotografia del candidato autenticata da un notaio o dall'autorità comunale e munita del visto del sanitario che ha rilasciato il certificato stesso.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertarne la completa idoneità al servizio di istituto. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

Il certificato medico per l'invalido di guerra deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

Per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 il certificato deve essere rilasciato dall'ufficio del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) diploma originale del titolo di studio;

g) documenti atti a comprovare l'eventuale diritto alle preferenze nell'ordine di nomina ed alla dispensa dal limite di età, previste dalle disposizioni in vigore al momento della presentazione della domanda di ammissione al concorso.

I documenti richiesti, compresa la fotografia, devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

Per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma e dal cancelliere del Tribunale, o segretario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, non occorrono legalizzazioni.

Non si terrà conto delle domande presentate oltre il termine indicato nell'art. 3, ovvero sfornite di alcuno dei documenti suddetti o non in regola col bollo.

I concorrenti che già appartengono alle Amministrazioni statali, come funzionari di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere f), g), h), i) del presente art. 4, insieme allo stato di famiglia e a copia autentica del loro stato di servizio civile, comprovando, con apposita attestazione dell'Amministrazione da cui dipendono, di non essere sottoposti a procedimento penale o disciplinare o di epurazione e di aver riportato la qualifica almeno di « buono ».

I candidati in servizio non di ruolo dovranno invece produrre il rapporto informativo sulla durata e natura del servizio prestato, rilasciato dal capo dell'ufficio;

h) quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso di L. 150 con le modalità stabilite dal precedente art. 3; la detta quietanza deve, a pena di decadenza, essere rilasciata prima della scadenza del concorso stesso;

i) foglio di congedo illimitato ovvero certificato attestante la specifica condizione in cui si trova il candidato rispetto agli obblighi militari.

Il concorrente deve infine fare esplicita dichiarazione di accettare, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Detta dichiarazione deve essere redatta in carta semplice.

I certificati di cui alle lettere b), c), d), e) del presente articolo e lo stato di famiglia devono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei coniugati, gli interessati dovranno inoltre produrre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922 in carta bollata da L. 28.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 24 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di avere appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 487 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'aeronautica, ovvero quello di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1949 dello Stato Maggiore della marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato in carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata in bollo da L. 24 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) i profughi dell'Africa italiana che si trovano in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro per l'Africa Italiana 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), in carta bollata da L. 24;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 40;

o) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

p) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia rilasciato con le modalità di cui alla precedente lettera *o*) che la famiglia stessa è costituita almeno da sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 6.

Tutti i documenti devono essere allegati alla domanda e non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni tranne che la presentazione dei documenti stessi sia stata fatta per concorsi indetti dall'Amministrazione degli Archivi notarili.

Dovranno peraltro essere presentati i documenti di cui alle lettere *d*) ed *h*) dell'art. 4, come anche gli altri eventualmente non più validi ai termini dell'ultimo comma del predetto art. 4.

Art. 7.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro.

Non sono ammessi in ogni caso coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità nell'esame del concorso di che trattasi. Pertanto tutti i candidati dovranno dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per lo stesso ruolo.

L'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità.

Art. 8.

Il conservatore dell'Archivio appone a margine della domanda la data della presentazione della stessa nonchè la sua firma e trasmette senza indugio la domanda e gli allegati documenti al competente procuratore della Repubblica. Alla chiusura del concorso comunica al Ministero un elenco delle domande ricevute o la corrispondente dichiarazione negativa.

Il procuratore della Repubblica, appena ricevute le domande, assume le informazioni sulla condotta civile, morale e politica, provvedendo al rilascio della dichiarazione generale del casellario giudiziale ed invia al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni Ufficio III), entro dieci giorni dalla chiusura del concorso, le domande così completate ed il proprio parere sull'ammissibilità del candidato al concorso.

Art. 9.

Il concorso si svolgerà mediante esame, secondo le norme vigenti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato.

L'esame consterà di due prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte avranno rispettivamente per oggetto:

1) diritto civile;

2) ordinamento del notariato e degli Archivi notarili.

Sono oggetto della prova orale, oltre le materie delle prove scritte, anche le seguenti:

a) tasse sugli affari;

b) paleografia, diplomatica ed archivistica secondo il programma indicato al n. 1 della tabella allegato *c*) al regio decreto 27 ottobre 1937, n. 1876;

c) legge e regolamento sulla contabilità e l'amministrazione del patrimonio dello Stato;

d) nozioni di statistica.

Art. 10.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 11.

L'esame di concorso avrà luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo apposito decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 12.

Per essere ammessi alla prova orale, occorre aver riportato una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni ed estensioni.

La data della prova orale sarà fissata dalla Commissione esaminatrice che ne darà comunicazione agli interessati.

Sia alle prove scritte che alle orali i candidati debbono esibire, come certificato di riconoscimento, la carta di identità personale o, se impiegati dello Stato, il libretto ferroviario debitamente aggiornato.

Art. 13.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Art. 14.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti dichiarati idonei.

La graduatoria dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 15.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *A*.

Coloro che, allo scadere del periodo di prova, fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati, senza indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare la prova di altri sei mesi.

Art. 16.

Ai vincitori del concorso assunti in prova a termini dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 11° secondo le vigenti disposizioni, oltre gli assegni accessori di diritto.

Per quanto non è stabilito dal presente decreto e dalle disposizioni dell'ordinamento degli Archivi notarili, sono applicabili le norme vigenti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 settembre 1949

Il Ministro: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *settembre* 1949
Registro Grazia e giustizia n. 19, *foglio n.* 187. — OLIVA

(3989)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a dieci posti di volontario ragioniere aggiunto (gruppo B) nel ruolo del personale degli Archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i regi decreti 31 dicembre 1923, n. 3138, 23 ottobre 1924, n. 1737, 25 aprile 1932, n. 477, 27 ottobre 1937, n. 1876, e 10 ottobre 1941, n. 1273, sull'ordinamento degli Archivi notarili;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227 (art. 2), concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, concernente la estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, e successive variazioni e integrazioni;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, contenente benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, recante provvedimenti per le famiglie numerose;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci e congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, recante disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche di partigiano e l'esame delle proposte di ricompensa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141 (art. 5), recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, concernente l'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione del limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, concernente il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, riguardante disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi agli impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, riguardante norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, concernente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, che approva il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, riguardante la istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa italiana, in data 10 giugno 1948, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 12 aprile 1949, n. 149;

Vista la nota 43725/12106.2.6.5/1.3.1 in data 14 luglio 1949 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale si autorizza il Ministero di grazia e giustizia a bandire un concorso per esame a quindici posti di volontario ragioniere aggiunto (gruppo *B*) nel ruolo del personale degli Archivi notarili;

Considerato che a norma dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 41, nel calcolo dei quindici posti disponibili nel grado iniziale è stato tenuto conto delle vacanze che si verificheranno nei gradi superiori entro il semestre successivo alla data del presente bando, in dipendenza dei collocamenti a riposo di ufficio;

Ritenuto che un terzo dei posti deve essere riservato a norma dell'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, per concorsi da bandire separatamente;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a dieci posti di volontario ragioniere aggiunto (gruppo *B*) nel ruolo del personale degli Archivi notarili, con le riserve di cui alle disposizioni in vigore.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

A) sia cittadino italiano;

B) abbia l'esercizio dei diritti civili;

C) abbia sempre tenuta illibata condotta civile, morale e politica;

D) abbia, alla data del presente bando, compiuto l'età di anni 18 e non superati gli anni 30.

Detto limite massimo di età è elevato:

1) di anni 5:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o di assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, o che siano stati partigiani combattenti, o che, catturati dai tedeschi o dai giapponesi, siano stati favorevolmente giudicati dalle apposite Commissioni, o che, come civili, siano stati deportati dal nemico, nonchè per i cittadini che, aventi il loro domicilio in territori di confine, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico siano stati costretti ad allontanarsene o non possano farvi ritorno; e per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104;

2) di anni 9:

a) per coloro che rivestano la qualità di mutilati o invalidi di guerra per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per le operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione anche se in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per la lotta di liberazione, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra, che rientrano nelle prime otto categorie di pensione.

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della nona e decima categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci numeri 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra. Sono esclusi dai benefici predetti coloro che, durante il servizio militare abbiano riportate condanne anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione, per delitti commessi sotto le armi;

c) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una elevazione dei sopra indicati limiti massimi di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944 purchè, giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età.

Il limite massimo di età è elevato a 45 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per il comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Questo ultimo beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Il limite massimo di età è altresì elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che alla data del presente decreto già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo comunque denominato che alla data di scadenza del termine della presentazione delle domande abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole presso le Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo, con mansioni proprie del ruolo per il quale il concorso è bandito.

E) sia fornito, prima del termine utile della presentazione della domanda, del diploma di ragioniere.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Art. 3.

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 32, diretta al Ministro per la grazia e giustizia, deve essere presentata all'Archivio notarile regionale o distrettuale nella giurisdizione del quale trovasi il Comune di residenza del candidato, nel termine di giorni novanta dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica insieme con i documenti indicati nell'articolo seguente e con un elenco di essi in duplice copia una delle quali deve, dal conservatore dell'Archivio, essere restituita al candidato, a titolo di ricevuta.

I candidati che risiedono all'estero e quelli che dimostrino di essere chiamati alle armi potranno trasmettere nel prescritto termine la sola domanda di ammissione corredata dalla prova del pagamento della tassa di concorso, eseguito o presso un Archivio notarile regionale o distrettuale ovvero mediante vaglia postale ordinario o versamento al conto corrente postale n. 1/3301, intestato al Ministero di grazia e giustizia Gestione degli Archivi notarili, salvo a produrre i documenti richiesti dal presente bando non oltre il trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 4.

Alla domanda, firmata dal candidato, con l'indicazione delle generalità, residenza abituale e preciso indirizzo, devono essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto o certificato dell'atto di nascita;

b) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto competente, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in regioni che non fanno parte del territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione è riconosciuta con decreto Presidenziale;

c) certificato del sindaco del Comune di residenza attestante che il candidato ha sempre tenuta regolare condotta morale, civile e politica. Al riguardo l'Amministrazione può procedere anche ad indagini dirette;

d) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

Al certificato medico deve essere unita la fotografia del candidato autenticata da un notaio o dall'autorità comunale e munita del visto del sanitario che ha rilasciato il certificato stesso.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertarne la completa idoneità al servizio di istituto. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

Il certificato medico per l'invalido di guerra deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

Per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 il certificato deve essere rilasciato dall'ufficio del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) diploma originale del titolo di studio;

g) documenti atti a comprovare l'eventuale diritto alle preferenze nell'ordine di nomina ed alla dispensa dal limite di età, previste dalle disposizioni in vigore al momento della presentazione della domanda di ammissione al concorso.

I documenti richiesti, compresa la fotografia, devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

Per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma e dal cancelliere del Tribunale, o segretario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, non occorrono legalizzazioni.

Non si terrà conto delle domande presentate oltre il termine indicato nell'art. 3, ovvero sfornite di alcuno dei documenti suddetti o non in regola col bollo.

I concorrenti che già appartengono alle Amministrazioni statali, come funzionari di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *f*), *g*), *h*), *i*) del presente art. 4, insieme allo stato di famiglia e a copia autentica del loro stato di servizio civile, comprovando, con apposita attestazione dell'Amministrazione da cui dipendono, di non essere sottoposti a procedimento penale o disciplinare o di epurazione e di aver riportato la qualifica almeno di « buono ».

I candidati in servizio non di ruolo dovranno invece produrre il rapporto informativo sulla durata e natura del servizio prestato, rilasciato dal capo dell'ufficio;

h) quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso di L. 150, con le modalità stabilite dal precedente articolo 3; la detta quietanza deve, a pena di decadenza, essere rilasciata prima della scadenza del concorso stesso;

i) foglio di congedo illimitato ovvero certificato attestante la specifica condizione in cui si trova il candidato rispetto agli obblighi militari.

Il concorrente deve infine fare esplicita dichiarazione di accettare, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Detta dichiarazione deve essere redatta in carta semplice.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) del presente articolo e lo stato di famiglia devono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei coniugati, gli interessati dovranno inoltre produrre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922 in carta bollata da L. 28.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 24 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di avere appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 24.

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 487 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 ~~di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Mag~~giore dell'esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare numero 27200/Om. del 3 luglio 1949 dello Stato Maggiore della marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24 rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato in carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata in bollo da L. 24 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) i profughi dell'Africa italiana che si trovano in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro per l'Africa italiana 10 giugno 1948, in carta bollata da lire 24;

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gaz-*

zetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 1948), in carta bollata da L. 24;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 40;

o) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

p) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia rilasciato con le modalità di cui alla precedente lettera *o*) che la famiglia stessa è costituita almeno da sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 6.

Tutti i documenti devono essere allegati alla domanda e non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni tranne che la presentazione dei documenti stessi sia stata fatta per concorsi indetti dall'Amministrazione degli Archivi notarili.

Dovranno peraltro essere presentati i documenti di cui alle lettere *d*) ed *h*) dell'art. 4, come anche gli altri eventualmente non più validi ai termini dell'ultimo comma del predetto articolo 4.

Art. 7.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro.

Non sono ammessi in ogni caso coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità nell'esame del concorso di che trattasi. Pertanto tutti i candidati dovranno dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per lo stesso ruolo.

L'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità.

Art. 8.

Il conservatore dell'Archivio appone a margine della domanda la data della presentazione della stessa nonchè la sua firma e trasmette senza indugio la domanda e gli allegati documenti al competente procuratore della Repubblica. Alla chiusura del concorso comunica al Ministero un elenco delle domande ricevute o la corrispondente dichiarazione negativa.

Il procuratore della Repubblica, appena ricevute le domande, assume le informazioni sulla condotta civile, morale e politica, provvedendo al rilascio della dichiarazione generale del casellario giudiziale ed invia al Ministero di grazia e giustizia (Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni Ufficio III, entro dieci giorni dalla chiusura del concorso, le domande così completate ed il proprio parere sull'ammissibilità del candidato al concorso.

Art. 9.

Il concorso si svolgerà mediante esame, secondo le norme vigenti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte avranno rispettivamente per oggetto:

a) trattazione di un tema sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità di Stato e degli Archivi notarili;

b) trattazione di un tema di computisteria e ragioneria;

c) trattazione di un tema di istituzioni di diritto amministrativo.

Sono oggetto della prova orale, oltre le materie delle prove scritte anche le seguenti

a) nozioni sull'ordinamento del notariato e degli Archivi notarili;

b) nozioni di diritto civile;

c) tasse sugli affari;

d) statistica.

Art. 10.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 11.

L'esame di concorso avrà luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo apposito decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 12.

Per essere ammessi alla prova orale, occorre aver riportato una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni ed estensioni.

La data della prova orale sarà fissata dalla Commissione esaminatrice che ne darà comunicazione agli interessati.

Sia alle prove scritte che alle orali i candidati debbono esibire, come certificato di riconoscimento, la carta di identità personale o, se impiegati dello Stato, il libretto ferroviario debitamente aggiornato.

Art. 13.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Art. 14.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti dichiarati idonei.

La graduatoria dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che, allo scadere del periodo di prova, fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati, senza indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare la prova di altri sei mesi.

Art. 16.

Ai vincitori del concorso assunti in prova a termini dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 11° secondo le vigenti disposizioni, oltre gli assegni accessori di diritto.

Per quanto non è stabilito dal presente decreto e dalle disposizioni dell'ordinamento degli Archivi notarili, sono applicabili le norme vigenti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 settembre 1949

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1949
Registro Grazia e giustizia n. 19, foglio n. 186. — OLIVA

(3990)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Variazioni ai concorsi a posti di agente tecnico e di inserviente, nel ruolo del personale subalterno dell'Istituto superiore di sanità, indetti con decreti 24 giugno 1949.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811;

Veduto il proprio decreto 24 giugno 1949, registrato alla Corte dei conti addì 6 agosto 1949, registro Presidenza n. 28, foglio n. 10, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 6 settembre 1949, con il quale è stato indetto un concorso per esami a quattordici posti di agente tecnico nel ruolo del personale subalterno specializzato dell'Istituto superiore di sanità;

Veduto il proprio decreto 24 giugno 1949, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1949, registro Presidenza n. 28, foglio n. 9, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 6 settembre 1949, col quale è stato indetto un concorso per esami a undici posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno dell'Istituto superiore di sanità;

Ritenuta l'opportunità di elevare il numero dei posti messi a concorso, prorogando contemporaneamente il termine per la presentazione delle domande;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei posti messi a concorso coi decreti sopracitati è elevato da quattordici a ventuno per gli agenti tecnici e da undici a diciotto per gli inservienti.

Art. 2.

Il termine per la presentazione delle domande d'ammissione ai concorsi predetti è prorogato al 31 ottobre 1949.

Art. 3.

Il direttore generale dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 settembre 1949

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
COTELLESSA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1949
Registro Presidenza n. 30, *foglio n.* 44. - FERRARI

(4120)

PREFETTURA DI BERGAMO

Revoca del decreto prefettizio in data 28 febbraio 1949 riguardante l'approvazione della graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bergamo.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Visti gli atti del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Bergamo al 30 giugno 1946 e il proprio decreto n. 23550 San. in data 28 febbraio 1949, col quale è stata approvata la graduatoria degli idonei;

Considerato che il decreto anzidetto, pubblicato all'albo della Prefettura il 2 marzo e nel Foglio annunzi legali il 4 marzo, è apparso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 24 marzo 1949, successivamente, cioè, alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* medesima della legge 1° marzo 1949, n. 55, recante all'art. 1 nuove transitorie norme di valutazione del servizio di interino e del servizio alle armi come combattente prestati dai partecipanti ai concorsi non ancora espletati « o per i quali non sia stata pubblicata la graduatoria »;

Considerato che delle tre forme di pubblicazione della graduatoria prescritto dall'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 (all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati, nel Foglio annunzi legali e nella *Gazzetta Ufficiale*) l'ultima è da ritenersi preminente, si che, mancando essa, debba dedursi la inefficacia delle altre due;

Ritenuta, pertanto, la necessità di una rivalutazione dei titoli dei concorrenti secondo le norme dettate dall'art. 2 della legge 1° marzo 1949, n. 55, nell'ovvia considerazione che la rivalutazione stessa sia limitata ai soli concorrenti dichiarati idonei dalla Commissione giudicatrice per avere superato le prove di esame, il cui risultato, per quanto attiene al giudizio sulla idoneità, rimane intangibile;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; il regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e la legge 1° marzo 1949, n. 55;

Decreta:

1. — Il decreto prefettizio n. 23550, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 24 marzo 1949, approvante la graduatoria del concorso di cui in premessa è revocato.

2. — Alla Commissione giudicatrice costituita con decreti n. 20412.2/7161 e n. 20412.2/7809, rispettivamente in data 28 gennaio 1948 e 19 febbraio 1949 dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, è demandata la rivalutazione dei titoli dei concorrenti dichiarati idonei a seguito del superamento delle prove d'esame.

Bergamo, addì 14 giugno 1949

Il prefetto: PONTIGLIONE

(4057)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.